

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**Seconda Sezione Civile**

Il giudice,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/12/2018 ed esaminati gli atti, pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nella causa avente ad oggetto contratti di leasing e vertente tra:

MUTUATARI

*RICORRENTE*

**E**

BANCA

*RESISTENTE*

**RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c., i ricorrenti, premesso di avere stipulato, in data 21/4/2005, con la Banca un contratto di mutuo, deducevano la convenzione di interessi moratori usurari e chiedevano, previa declaratoria di nullità, ex art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., del contratto stipulato dalle parti, la restituzione di tutto quanto versato in esecuzione del medesimo contratto ex art. 1815, comma 1, c.c., con vittoria delle spese di lite.

Resisteva la banca convenuta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.

La causa veniva istruita documentalmente, ed alla prima udienza del 18/12/2018, sentite le parti, e, concesso un termine per note conclusionali, il giudice si riservava per la decisione.

Osserva, preliminarmente, il Tribunale che la domanda attorea può essere decisa ai sensi degli articoli 702 bis e seguenti del codice di rito in quanto concerne una materia sulla quale il Tribunale giudica in composizione monocratica; inoltre, la causa non necessita di istruttoria non sommaria, potendosi decidere sulla base dei documenti versati in atti.

Parte ricorrente ha dedotto il superamento del limite del tasso soglia con riguardo agli interessi moratori, ed ha prodotto una perizia di parte nella quale il consulente, dando atto della mancata applicazione nel caso di specie, della mora, accerta l'usurarietà degli interessi moratori, ipotizzando due possibili scenari al fine di dimostrare l'avvenuto superamento del tasso soglia.

L'assunto è infondato.

In diritto occorre premettere che, come noto, è vivamente dibattuta la questione dei se l'usura possa configurarsi solo in relazione agli interessi corrispettivi o anche ai moratori.

Sul punto questo giudice, pur non ignorando l'esistenza di una tesi che giunge ad escludere l'applicazione della normativa antiusura agli interessi moratori, traendo spunto dal rilievo per cui l'art. 644 c.p., nel riferirsi a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, del 07 gennaio 2019*

di interessi corrispettivi, intende prestare adesione al diverso orientamento, a giudizio del quale l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori.

Invero, a supporto di tale tesi si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione COSÌ onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (cfr., Cass. n. 5286/2000, 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013).

La tesi, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che, con la pronuncia n. 29/2002, ha ritenuto plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.

Del resto, la legge di interpretazione autentica, di cui dinanzi si è detto, laddove discorre di interessi che " *sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*" non pare lasciar adito a dubbi di sorta, sulla possibilità di includere in detta previsione anche gli interessi moratori, che si ricollegano pur sempre all'erogazione del credito, pur essendo destinati ad assolvere ad una funzione diversa da quella dei corrispettivi, avendo lo scopo, da un lato, di predeterminare l'ammontare del danno dovuto al creditore e, dall'altro, di fungere da stimolo all'adempimento per il debitore.

Ciò posto, deve, poi, ulteriormente rilevarsi che, secondo una parte della giurisprudenza, ai fini dell'accertamento dell'usura, rispetto agli interessi moratori, non deve aversi riguardo semplicemente al TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d'Italia, trattandosi di elementi tra di loro disomogenei, per essere il tasso medio determinato senza fare riferimento alla mora.

Si afferma, pertanto, invocando anche un chiarimento fornito dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2013, che, non essendo prevista per gli interessi moratori una specifica soglia, al fine di accertare se gli stessi siano usurari, occorra innalzare di 2,1 punti percentuali il TEGM rilevato nel periodo di riferimento, assumendosi, al riguardo, quale parametro di riferimento, gli esiti di un'indagine effettuata a fini meramente statistici, dall'organo di vigilanza degli intermediari, nel lontano 2003.

Ritiene tuttavia il Tribunale che la tesi da ultimo richiamata non meriti di essere condivisa.

Infatti, il testo dell'art. 644 c.p. non autorizza a ritenere che, rispetto alla mora, vada individuata una soglia più elevata di quella riferibile agli interessi corrispettivi.

Inoltre, anche la norma di interpretazione autentica, laddove rapporta l'usura al superamento del limite stabilito dalla legge, non pare consentire la previsione di limiti distinti per la fase fisiologica e per quella patologica del rapporto.

Del resto, la circostanza che, nel rilevare il tasso medio, la Banca d'Italia non tenga conto della mora, si spiega considerando che quest'ultima rappresenta una previsione che si applica nella fase patologica del rapporto, laddove le rilevazioni medie vanno riferite alla fisiologia dei rapporti.

Peraltro, come è stato acutamente osservato, la mora non giustifica un innalzamento della soglia, perché sarebbe paradossale che, proprio nella fase patologica di un rapporto, l'ordinamento, piuttosto che rafforzare la tutela del debitore, consentisse l'applicazione di tassi più esosi e superiori al limite della legge.

In definitiva, quindi, secondo la legge, si ha usura oggettiva quando il tasso medio sia superato di un certo limite (del 50% o del 25% più 4 punti, a seconda di quando il rapporto sia sorto) e l'intermediario è tenuto a contenere entro lo stesso sia la remunerazione dell'operazione, sia l'eventuale maggiorazione prevista per l'ipotesi di inadempimento del debitore (cfr., ex multis, Trib. Udine, 26.9.14, in II Caso.it).

Risulta ormai pacifica in giurisprudenza l'esclusione della meccanica ed "automatica" sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura. Tali interessi hanno, invero, una funzione del tutto differente e non omogenea: gli interessi corrispettivi assicurano infatti la remunerazione del capitale in base al principio della natura fecondità del denaro (di cui è espressione la disposizione dell'art. 1282 cod. civ.); gli interessi moratori rappresentano invece una sanzione contro l'inadempimento e perseguono l'obiettivo d'una sorta di predeterminazione del danno derivante dall'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. l'art. 1224 cod. civ.). La riferita natura non omogenea degli interessi in questione comporta che gli stessi non possano essere sommati ai fini della determinazione del confronto del tasso convenzionalmente pattuito con il tasso soglia anti-usura: l'applicazione degli interessi di mora è infatti del tutto alternativa rispetto all'applicazione degli interessi corrispettivi, postulando in particolare l'inadempimento da parte del mutuatario e — conseguentemente — l'inapplicabilità per tale parte degli interessi corrispettivi. Le basi di calcolo infatti, sono, quasi per definizione, diverse.

Il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora (formulato in termini assoluti o tramite maggiorazione del tasso corrispettivo) si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.

Il tasso di mora pertanto sostituisce il tasso corrispettivo, a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi con quest'ultimo.

Del resto, come affermato da questo Tribunale, *"dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350113, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Peraltro, come dinanzi evidenziato, nel caso di specie, tale sommatoria non risulta essere stata in alcun modo praticata, poiché il contratto prevede che, a titolo di mora, sia dovuto un tasso maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrispettivo"* (Tribunale di Napoli, sentenza n. 5949114).

In senso conforme, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, afferma il chiaro principio secondo cui *"l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.."* (cfr. Triti. Reggio Emilia, n. 1297/15, nonché Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord, 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Triti. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e I 1/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393;

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, del 07 gennaio 2019*

Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).

Né, invero, a diversa conclusione può nella specie pervenirsi alla luce di due recenti arresti della Corte di Cassazione in tema di usura nei mutui.

Al riguardo, si deve premettere che, con due ordinanze (n. 5598/17 e n. 23192/17), la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha nuovamente affermato il principio secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, l'eventuale usurarietà degli interessi moratori travolge anche la clausola relativa ai corrispettivi, con conseguente conversione del mutuo da oneroso in gratuito, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c..

Ciò premesso, deve, tuttavia, rilevarsi come, nelle citate pronunce, la Cassazione non abbia inteso avallare la tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori. Ed invero, nell'affermare testualmente in motivazione che: *"Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso"*, la Corte ha, sia pure implicitamente, inteso ribadire il principio per cui, al fine di accertare il superamento del tasso soglia, non possa procedersi alla mera somma aritmetica dei due tassi (moratorio e corrispettivo).

Si deve quindi ribadire come, neanche nei due recenti arresti del giudice di legittimità che si sono specificamente occupati di usura nei mutui, venga mai affermata la teoria della sommatoria, ritenendo, invece, la Cassazione che il giudice del merito debba verificare, in maniera autonoma, l'usurarietà di ciascuno dei tassi considerati.

Resta il fatto che il divieto di sommatoria (sia ipotetica che in concreto), non osterebbe alla verifica ex se del superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora come contrattualmente pattuito.

Senonché, prendendo spunto dall'impostazione seguita da diversi Tribunali di merito (tra cui cfr. Tribunale Santa Maria C.V., III sez., Ufficio Esecuzioni, ordinanza ex art. 624 c.p.c. del 24.03.17; Tribunale di Torino del 27.04.16) sul punto va, premesso che la problematica degli oneri e.d. eventuali comporta allora un primo interrogativo sul piano della metodologia di verifica del T.E.G. del contratto.

Occorre cioè interrogarsi se la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura debba essere svolta in termini astratti e con riguardo ad ogni potenziale scenario di evoluzione del rapporto (ivi compreso uno scenario — quale quello dell'inadempimento del contratto — che non si è concretamente verificato) (tesi del c.d. worst case); oppure se la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura debba essere compiuta assumendo come riferimento l'evoluzione del rapporto quale concretamente realizzatasi.

Orbene, ritiene questo giudice che debba privilegiarsi — nonostante i recenti arresti giurisprudenziali di legittimità non a Sezioni Unite - la seconda soluzione, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

In generale, deve anzitutto osservarsi come la verifica in punto di usurarietà si traduca, in buona sostanza, in un controllo circa il "costo" dell'erogazione del credito.

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucciello, del 07 gennaio 2019*

Invero, il calcolo del T.E.G. dell'operazione contrattuale esprime il costo economico complessivo della stessa per il cliente, costo che — nell'ottica del legislatore del 1996 — deve essere confrontato con un dato "oggettivo" (il T.E.G.M. + la maggiorazione), il quale esprime a propria volta quella sorta di limite di "tollerabilità" che l'ordinamento ammette: è legittima l'operazione solo se e nella misura in cui il "costo" della medesima (che viene espresso dal T.E.G.) non superi quel limite di legge (inteso quale limite di "tollerabilità").

Tale essendo la ratio del sistema, la pattuizione di oneri eventuali assume a ben vedere un rilievo del tutto peculiare: quegli oneri incidono sul costo economico dell'operazione solo laddove si siano concretamente verificate le condizioni per l'applicazione degli stessi, atteso che solo in tal caso quegli oneri sono idonei ad incidere sul costo dell'operazione quale intervenuta tra le parti.

In altri termini, posto che la verifica di usurarietà si sostanzia nel verificare quale sia stato il "costo" effettivo dell'erogazione del credito, tale verifica deve essere compiuta in conformità sì al programma negoziale convenuto, ma pur sempre a fronte del rapporto quale concretamente sviluppato.

Il che significa che gli oneri meramente eventuali assumono rilievo ai fini del calcolo del T.E.G. solo laddove si siano verificate le condizioni di contratto cui sia stata subordinata la relativa applicabilità, con la conseguenza che sono irrilevanti quelle voci di costo che siano sì collegate all'erogazione del credito, ma che:

- siano meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
- siano del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi. In senso contrario alla conclusione sopra raggiunta non appare dirimente la circostanza per cui — ai sensi dell'art. 644 cod. pen. — ai fini del perfezionamento del reato di usura è sufficiente la mera "promessa" di pagamento di interessi in misura superiore al tasso soglia.

Invero, se si tiene conto della premessa sopra operata (ovverosia, del fatto che l'usurarietà esprime una relazione tra il costo economico effettivo dell'operazione di credito posta in essere ed un limite massimo di "tollerabilità"), è evidente come la previsione sopra richiamata debba essere letta tenendo conto della peculiare modalità con cui gli oneri eventuali incidono sul costo economico dell'operazione di credito.

Mentre infatti nel caso degli interessi corrispettivi (o comunque di oneri certi in ordine all'an debeat) la promessa comporta che l'interesse sia direttamente dovuto (ragion per cui viene ad esistenza un debito certo che ha immediatamente un effettivo impatto economico sul costo del credito), laddove venga in gioco un onere meramente eventuale, la mera pattuizione non ha un immediato ed effettivo impatto sul costo del credito: tale impatto sussiste solo nel caso in cui si siano concretamente verificate le condizioni per l'applicazione dell'onere pattuito.

Il che non significa, si ribadisce, che ai fini della valutazione di usurarietà occorra un "pagamento" (interpretazione palesemente vietata dal chiaro tenore letterale dell'art. 644 cod. pen.), bensì che si potrà sì tener conto degli oneri eventuali convenzionalmente pattuiti ma pur sempre a condizione che si siano concretamente verificate le condizioni in presenza delle quali quegli oneri siano divenuti esigibili (e ciò quand'anche alcun pagamento degli stessi abbia avuto luogo).

Parimenti non assume rilievo ai fini che qui interessano il dato letterale dell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 394 del 2000 e, segnatamente, la previsione secondo cui — ai fini della valutazione di usurarietà deve attribuirsi agli "interessi che superano il limite stabilito dalla

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, del 07 gennaio 2019*

*legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".*

Sui punto, è agevole osservare come l'interpretazione autentica degli artt. 1815 cod. civ. e 644 cod. pen. di cui al D.L. n. 394 del 2000 si sia resa necessaria, a ben vedere, unicamente allo specifico scopo di porre fine al dibattito intorno alla possibilità di applicare la legge n. 108 del 1996 anche all'ipotesi della c.d. usurarietà sopravvenuta (vale a dire a quei casi in cui il tasso pattuito, inizialmente inferiore al tasso soglia, fosse diventato — apparentemente — illecito a seguito della discesa del parametro di riferimento nel corso dell'esecuzione del contratto).

Ne discende allora che — tale essendo la matrice storica della norma di interpretazione autentica — essa non offre argomenti per affermare un divieto di pattuizione così stringente da comminare la nullità del contratto anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili (perché subordinati al realizzarsi di "condizioni" ancora non verificatesi né certe).

Nel caso di specie, l'attore, pur avendo allegato l'usurarietà del tasso di mora, non ha dedotto l'applicazione da parte della banca, in costanza di rapporto, di detto tasso, ed, al fine di provare il superamento del tasso soglia, ha ipotizzato un ritardo nel pagamento delle rate che, in concreto, non si è mai verificato. A pagina 14 della CTP, il consulente espressamente dichiara che "il tasso di mora convenuto nel contratto oggetto della presente perizia, pari a 5,57, è inferiore al tasso soglia che è pari al 5,805".

Ne segue che, sotto tale profilo, la domanda risulti infondata, perché ai fini dell'integrazione della violazione della legge, come detto, è irrilevante anche un ipotetico worst case, così come non è sufficiente la mera previsione contrattuale, occorrendo, altresì, che il tasso di mora, di cui si deduca l'usurarietà, sia stato effettivamente applicato. Diversamente, ove la clausola negoziale relativa alla mora non abbia ricevuto attuazione, avendo il mutuatario puntualmente onorato le rate del finanziamento, l'astratta usurarietà della pattuizione non potrebbe giustificare l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c.

Infatti, il tasso di mora, diversamente dal tasso corrispettivo che è volto a remunerare l'intermediario, assolve ad una funzione risarcitoria, per cui la sua rilevanza, ai fini del rispetto della normativa anti usura, va valutata solo se e nella misura in cui la clausola negoziale che lo preveda sia stata applicata.

Del resto, come è stato condivisibilmente affermato, (cfr. Trib. Padova, 06 Aprile 2017, in Il Caso. mentre per gli interessi corrispettivi può porsi un problema di usurarietà del tasso originaria, ovvero che sia usurario il tasso per come pattuito nel contratto a prescindere dallo sviluppo che lo stesso ha avuto nel corso del rapporto poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto e ad ogni rata, afferendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia dei rapporti, il medesimo discorso non può farsi per la mora.

Per valutare l'eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si attegga in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere che il ritardo nell'adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l'incidenza del tasso nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l'importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso, avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento.

L'esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG deriva anche da una ragione di carattere tecnico-matematica.

Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, del 07 gennaio 2019*

all'erogazione del credito). Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell'ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno.

Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora.

In senso conforme soccorre poi quell'indirizzo interpretativo secondo il quale, benché l'art. 644 c.p. e Part. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario superiore a O capace di "superare il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi" e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale.

Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a O e non sono in grado di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi". Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico worst case. Gli oneri eventuali concorrono invece alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili (cfr. Trib. Torino, 13 Settembre 2017, in 11 Caso. ft).

Gli interessi di mora non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro e dell'eventuale superamento della soglia di usura, in assenza di concreto addebito al mutuatario.

Alla luce delle considerazioni esposte, deve concludersi nel senso che non è possibile accertare l'usura del contratto a prescindere dalla concreta applicazione degli interessi di mora in quanto a tal fine sarebbe indispensabile prefigurarsi l'ipotesi (non ancora verificatasi) dell'inadempimento annuale del mutuatario.

In conclusione, gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente. Solo successivamente al verificarsi di tale ipotesi potrà quindi essere accertata l'usura del contratto attraverso l'accertamento della concreta incidenza degli interessi moratori sul TEG negoziale.

Si precisa, infine, che tale impostazione non risulta in contrasto con il recente orientamento espresso dalle S.U. sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta in quanto, nell'ipotesi sopra prospettata, l'usura dipende dall'illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti per il superamento della soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto. L'unica peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usura non può essere fatto a priori, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.

La ritenuta infondatezza dell'assunto attore<sup>o</sup>, importa il rigetto anche delle domande accessorie di ripetizione degli importi versati a titolo di interessi versati dai ricorrenti.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a norma del DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, dell'importanza e del numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 702bis e ss. c.p.c.:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che si liquidano in euro 3980,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Napoli, 7/1/2019

Il giudice  
dott.ssa Fabiana Ucchiello

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS